



Comune di Pianezza

Provincia di Torino

Settore Amministrativo

Servizi Finanziari

Piazza Napoleone Leumann 1

10044 Pianezza (TO)

P.I. 01299070019

tel. 011 967 0266

fax. 011 967 0295

Oggetto: Assoggettabilità all'Iva della Tia. Relazione

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha sancito la non assoggettabilità all'Iva della Tia, a seguito della natura tributaria riconosciuta alla stessa.

Il passaggio dalla Tassa a Tariffa si è avuto con l'entrata in vigore del Decreto Lgs. 22/1997, cosiddetto Decreto Ronchi. Con tale passaggio, si è verificata la “trasformazione” del tributo da tassa a tariffa (cambio di natura giuridica), con conseguente configurazione di “corrispettivo per un servizio reso” e quindi assoggettabile all'Iva con applicazione dell'aliquota agevolata al 10% come previsto dal DPR. 633/1972.

Per quanto sopra detto e con il supporto di 3 diverse risoluzioni e circolari dell'Agenzia delle Entrate (Ministero delle Finanze) rispettivamente del 1999, 2003 e 2008, i 1200 Comuni Italiani che hanno deliberato il passaggio da Tarsu a Tia, hanno applicato l'Iva così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Fatta questa doverosa premessa, è evidente che non è possibile dare esecuzione immediata alla Sentenza della Corte Costituzionale, in quanto si rende necessario un intervento del legislatore nazionale che faccia chiarezza in merito. La motivazione è legata al fatto che continuano ad essere vigenti precise norme di carattere fiscale che vincolano i Comuni o i soggetti gestori del servizio ad applicare l'Iva sulla Tia con aliquota agevolata al 10%. Tale situazione è stata chiaramente ribadita lo scorso 21 ottobre nell'ambito di una interrogazione parlamentare della Commissione Finanze della Camera; in sintesi, l'Iva è un'imposta statale e sarà quindi lo Stato che dovrà pronunciarsi in merito, attraverso norme o circolari.

E' altresì necessario chiarire che l'Iva, per i Comuni così come per i soggetti gestori del servizio rifiuti, non costituisce un' entrata in quanto nella stessa misura viene riversata all'Erario, ossia all'Agenzia delle Entrate che a suo tempo aveva stabilito l'assoggettabilità ad Iva della Tia.

Alla luce di quanto delineato e così come specificato nel manifesto dell'Amministrazione datato 3 novembre 2009, è necessario ribadire che:

- fino a quando non interverranno provvedimenti legislativi, le fatture Tia saranno emesse con applicazione dell'Iva al 10%, in quanto facendo diversamente si violerebbero le direttive impartite dall'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) con il rischio di subire l'irrogazione di sanzioni;
- i contribuenti dovranno continuare a pagare le fatture della Tia comprensive di Iva;
- i contribuenti, considerato l'attuale vuoto normativo e le proposte in materia di rimborsi, dovrebbero astenersi dall'indirizzare domande di rimborso agli enti gestori o al Comune;
- non appena gli enti preposti forniranno chiarimenti in merito, verrà data tempestiva comunicazione ai contribuenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianluca Guardabascio